REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 20 maggio 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3019/81 [2], in particolare l'articolo 23,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/80 [4], l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene calcolato tenendo conto dei prelievi, nonché degli importi compensativi monetari validi nella settimana che precede quella in cui si inizia il trimestre per il quale detto importo è calcolato ;

considerando che è opportuno derogare alle norme riguardanti la fissazione trimestrale ed il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo di tale importo, in particolare in occasione di una modifica del prezzo d'orientamento ; che occorre tener conto degli importi dei prelievi e degli importi compensativi monetari calcolati sulla base dei nuovi prezzi ;

considerando che il prezzo d'orientamento è stato fissato, a decorrere dal 20 maggio 1982, dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80, l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione per le carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene fissato per il periodo che inizia il 20 maggio 1982 e calcolato sulla base dei prelievi e degli importi compensativi monetari validi alla stessa data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
[2] GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.
[4] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[5] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.